



Regione Umbria

Consiglio Regionale

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3210/3380 - Fax 075.576.3283
<http://www.crumbria.it>
e-mail: atti@crumbria.it

ATTO N. 299

***P*ROPOSTA DI LEGGE**

*di iniziativa dei Consiglieri SPADONI URBANI, MODENA, NEVI,
ROSSI LUCIANO e MELASECCHIE GERMINI*

“Tutela e valorizzazione dei locali storici”

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 22.12.2005*

Trasmesso alla III - I Commissione Consiliare Permanente il 23.12.2005

Proposta di legge dei Consiglieri regionali **DI FI**

“Tutela e valorizzazione dei locali storici”

Relazione

Anche in Umbria è presente un patrimonio storico e culturale testimoniato da locali di vario genere, per lo più cinema, teatri, ristoranti, caffè, ma anche strutture diverse, che rappresenta una ricchezza da valorizzare non solo ai fini turistici, ma anche per un dovere della memoria. Si tratta di locali o che hanno segnato un periodo o che sono “appartenuti” ad una generazione come luoghi di svolta per abitudini e comportamenti, ovvero che hanno un loro posto nella storia per essere stati meta di artisti o luoghi importanti per particolari avvenimenti.

Questi locali, qualora abbiano mantenuto fondamentalmente arredi, strutture e configurazioni originarie, sono certamente da tutelare, insieme alle tradizioni, ai riti quotidiani che in esse si svolgono o da recuperare, qualora abbiano cessato la propria attività in seguito alla grande crisi che ha investito, negli anni passati, i centri storici dell'Umbria.

Spesso la distrazione di tanti di noi può portare a non apprezzare più determinati elementi che, sotto l'influenza di mode passeggere, rischiano di essere smantellati ed andare perduti. Al fine, allora, di tenere vivo questo patrimonio la presente proposta di legge si prefigura, anzitutto, come strumento di conoscenza, attraverso il censimento di quanto, localmente, è ancora possibile salvaguardare o, comunque, recuperare. Quindi, attraverso l'apposizione di un vincolo di destinazione, i locali storici segnalati dai Comuni, potranno entrare a far parte di un patrimonio culturale che anche oggi si va formando, ma del quale non siamo coscienti. Potremo così colmare il debito di attenzione, anche in termini economici, che abbiamo verso queste strutture che fanno parte di un contesto che è la cornice dentro la quale ci muoviamo ed affondiamo le nostre radici.

La legge in parola prevede la concessione di contributi a fondo perduto, previa la costituzione di un vincolo sugli immobili e delle necessarie garanzie di mantenimento della destinazione d'uso.

PROPOSTA DI LEGGE

“Tutela e valorizzazione dei locali storici”

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge si propone di tutelare e valorizzare gli esercizi commerciali in attività o di recuperare quelli che abbiano cessato l'esercizio e che, in ogni caso, possano essere qualificati locali di valore storico, artistico, ambientale o che costituiscano testimonianza storica, culturale o tradizionale.
2. La Regione Umbria promuove il loro censimento, di concerto con la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali, al fine di salvaguardarne l'identità e l'integrità o di favorirne il recupero.

Art. 2 (Censimento dei locali storici)

1. La Giunta regionale, entro 120 giorni dall'approvazione della legge, adotta, sentita la Soprintendenza regionale dei Beni Culturali ed Ambientali, con propria deliberazione, la scheda e la metodologia di rilevazione. Il censimento deve iniziare entro l'anno 2001 per raccogliere dati e informazioni relativi a:
 - a) localizzazione e descrizione della sede, dell'attività e delle pertinenze;
 - b) inventario degli arredi e degli strumenti e stato di conservazione dei medesimi;
 - c) datazione del patrimonio e delle attività.
2. I Comuni, entro 90 giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 1, approvano:
 - a) una relazione tecnica corredata da elaborati grafici e fotografici, che documenta l'esistenza di locali aventi le caratteristiche descritte all'articolo 1;
 - b) il censimento dei suddetti locali.
3. Le associazioni di categoria di riferimento, unitamente alle associazioni ed istituti presenti sul territorio, aventi la finalità della tutela dei locali storici e del patrimonio culturale, possono indicare ai Comuni i locali meritevoli di essere censiti e collaborare alla formazione dei documenti di cui ai punti a) e b) del comma 2.
4. I Comuni inviano alla Regione Umbria copia della scheda di censimento.
5. La Regione partecipa alla spesa sostenuta dai Comuni per l'effettuazione del censimento ripartendo il contributo previsto dalla presente legge.

Art. 3 (Forme di tutela)

L'approvazione dei documenti di cui ai punti a) e b) del comma 2 dell'articolo 2 costituisce, al fine dell'erogazione dei contributi, un vincolo quinquennale di destinazione d'uso per i locali e per i caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro, di arredo e di funzione descritti nella relazione tecnica come meritevoli di tutela.

Art. 4
(Sanzioni)

Qualora venisse meno il rispetto del vincolo di cui all'articolo precedente, il titolare del locale dovrà rifondere la somma ricevuta a titolo di contributo, gravata degli interessi legali e di una mora pari al 10% dell'importo precedentemente determinato.

Art. 5
(Interventi di tutela e valorizzazione)

1. I proprietari dei locali storici o gli aventi diritto presentano il progetto degli interventi di tutela, restauro e valorizzazione dei locali al Comune, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione di cui al comma 2 punto a) dell'articolo 2 unitamente al preventivo di spesa.

2. I proprietari dei locali ubicati nei centri storici non più in attività, ma ancora titolari di licenza o comunque che dichiarino di voler riprendere l'esercizio cessato entro un anno dall'erogazione del contributo regionale, presentano domanda negli stessi termini previsti nel comma uno del presente articolo.

3. Il Comune rilascia i documenti autorizzatori degli interventi e ne dà adeguata informazione ai richiedenti e alle associazioni interessate.

Art. 6
(Promozione degli interventi di tutela e valorizzazione)

1. I Comuni all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente deliberano l'ammissione a contributo pari al 50% del costo dell'intervento e ne danno informazione alla Regione.

2. La Regione, sulla base delle richieste pervenute, ripartisce annualmente i fondi previsti nella presente legge e li assegna ai Comuni. Il contributo sarà erogato sulla base della spesa effettivamente sostenuta.

3. Nel caso che le richieste eccedano le disponibilità di un determinato anno si provvederà a compilare una graduatoria, tenendo conto delle esigenze di recupero o restauro, delle caratteristiche dei locali, della cantierabilità dei progetti, secondo quanto previsto in un apposito regolamento emanato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge.

4. Tale graduatoria, eventualmente integrata, avrà valore anche per gli anni a venire.

Art. 7
(Norma finanziaria)

1. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e per gli anni successivi sono iscritti i due capitoli:

a) "Fondo per il censimento dei locali storici e per iniziative di promozione e valorizzazione" con uno stanziamento, per l'anno finanziario 2001, di lire 100 milioni.

b) "Contributi ai Comuni per la conservazione e la valorizzazione dei locali storici" con uno stanziamento, per l'anno finanziario 2002, di lire 500 milioni;

2. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, nel bilancio di previsione per l'anno

finanziario 2001, la spesa di lire 100 milioni.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con la diminuzione di pari importo del capitale di bilancio (da individuare).

4. Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione.

Luigi
Fiorini
Raffaello
Alessandro
Enrico Melone